



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

Prot.n. **071321** del **01/04/2019**

AVVISO PUBBLICO

**PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

L'INGEGNERE CAPO

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii;

Visto l'art 24, comma 1, della L.R. n.8 del 17.5.2016 che statuisce che " a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

Vista la circolare prot. 86313 del 4.5.2016 del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.P.R. 5.10.2010 n.207;

Viste la L.R. n.12 del 12.7.2011 ed il D.P.R.S. n.13 del 13.1.2012 e ss.mm.ii.;

Viste le previsioni della L.241/90;

Considerato che il secondo comma dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 prevede sistemi di affidamento di lavori e forniture di beni e di servizi mediante l'utilizzo di elenchi di operatori economici sino all'importo di € 1.000.000,00 con i sistemi di affidamento diretto (art 36, comma 2, lettera a) o a procedura negoziata (art 36, comma 2, lettere b e c);

Atteso che le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., prevedono la possibilità per le Stazioni Appaltanti di revisionare l'Elenco degli operatori economici con cadenza prefissata al fine di renderlo compatibile con il Codice dei contratti pubblici e con le medesime Linee Guida dell'ANAC;

Atteso che l'attuale Elenco degli operatori economici dell'Ufficio del Genio Civile di Enna annovera diverse centinaia di ditte, le cui istanze sono state presentate nel tempo in maniera non omogenea, risultando di difficile consultazione e che la documentazione agli atti di molte delle ditte medesime non risulta in linea con i dettami del Codice dei contratti pubblici e con le relative Linee Guida dell'ANAC;

Ritenuto opportuno, al fine assicurare un'efficiente ed efficace azione amministrativa nell'esecuzione degli affidamenti sotto soglia nei limiti previsti dall'art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016, di costituire un nuovo Albo delle imprese di fiducia, rispondente ai dettami del medesimo D.Lgs.50/2016 e delle relative Linee guida ANAC, da utilizzare in maniera permanente e senza restrizioni temporali;

Ritenuto opportuno adottare una modulistica che renda omogenee e facilmente confrontabili le istanze dei diversi operatori economici;

Considerato che gli affidamenti dei succitati lavori, servizi e forniture in economia avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza, convenienza, rotazione e parità di trattamento;

DECRETA

Articolo 1 Costituzione Albo imprese di fiducia

L'Albo delle imprese di fiducia di questa Amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante le procedure previste dall'art 36 , comma 2 , del D.Lgs.50/2016, viene costituito con il presente avviso e lo stesso verrà aggiornato "dinamicamente", e pubblicato semestralmente sul sito web dell'Ufficio, inserendo le imprese che ne faranno richiesta a seguito di regolare istruttoria.

In sede di prima applicazione risulteranno iscritte all'Albo delle imprese di fiducia, giusto apposito provvedimento che sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio, le imprese che avranno prodotto regolare istanza entro il 15 maggio 2019.

Successivamente l'aggiornamento sarà pubblicato semestralmente con le seguenti scadenze:

- **entro il 30 novembre** con l'inserimento delle ditte che presenteranno richiesta entro il 31 ottobre;
- **entro il 31 maggio** con l'inserimento delle ditte che presenteranno richiesta entro il 30 aprile.

Per quanto sopra le ditte che abbiano interesse ad essere iscritte nell'Albo delle Imprese di fiducia di questo Ufficio dovranno manifestare la propria volontà compilando debitamente, **a pena di esclusione**, l'apposito modello (**mod.1**) rinvenibile sul sito web dell'Ufficio da inviare in busta chiusa o tramite PEC.

Si precisa che le ditte che risultano iscritte nell' esistente Albo delle Imprese di fiducia di questo Ufficio o che, alla data del presente avviso, abbiano già prodotto relativa istanza, dovranno produrre anch'esse il suddetto modello (mod.1) per essere inserite nel nuovo Albo e ciò affinché la relativa posizione possa essere aggiornata rendendola compatibile con il D.Lgs.50/2016 e con le relative linee guida dell'ANAC .

Le ditte che presenteranno regolare istanza, **utilizzando esclusivamente i modelli predisposti da questo Ufficio e pubblicati sul proprio sito web**, saranno inserite nel nuovo elenco e vi resteranno inserite per gli anni successivi, salvo richiesta di cancellazione della stessa impresa o per decadenza accertata dei requisiti richiesti per essere inseriti nell'Albo.

Ogni ditta ha l'obbligo, pena la sospensione o la cancellazione dall'Albo, di comunicare tutte le variazioni di organizzazione, di struttura e delle categorie generali possedute e di tutte quelle informazioni che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica dell'iscrizione entro 30 giorni dall'avvenuta variazione dei propri requisiti, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di verificare, anche a campione, l'effettiva sussistenza ed il permanere dei requisiti di iscrizione.

Si precisa che l'Albo delle imprese di fiducia di questa Amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, mediante le procedure previste dall'art 36, comma 2, del D.Lgs.50/2016, sarà utilizzato per le categorie di lavori individuati nell'Allegato "A" di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 2 Requisiti

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese di fiducia gli operatori economici di cui all'art.45 del D.Lgs.50/2016 sui quali non gravino motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 dello stesso decreto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro**: qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti la

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art.84 del D.Lgs.50/2016;
2) **Lavori di importo inferiore a 150.000 euro**: requisiti di cui all'art.90 del DPR n.207/2010 e ss.mm.ii. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art.90.

Articolo 3 **Istanza di iscrizione**

Per l'iscrizione all'Albo delle imprese di fiducia di questo Ufficio le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza utilizzando, **a pena di esclusione**, il modello (mod.1) predisposto dall'Ufficio e gli eventuali allegati che, all'atto dell'istanza, saranno rinvenibili sul sito web di questo Ufficio da inviare, debitamente compilati, in busta chiusa o tramite PEC.

E' facoltà dell'Amministrazione verificare la veridicità e l'autenticità della documentazione prodotta ai sensi del DPR 445/2000.

Articolo 4 **Selezione operatori economici**

In applicazione ai dettami delle Linee guida n.4 dell'ANAC del 26.10.2016 e ss.mm.ii., questo Ufficio selezionerà, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'art.36,comma2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 a mezzo sorteggio pubblico adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli stessi operatori economici selezionati non vengano resi noti, nè siano accessibili, prima della scadenza del termine delle offerte.

Saranno esclusi dal sorteggio gli operatori economici che sono stati invitati nell'arco dell'ultimo anno solare.

Articolo 5 **Sospensione e cancellazione dall'albo**

L'iscrizione all'Albo delle imprese di fiducia viene sospesa quando a carico dell'iscritto si sia verificato uno dei casi previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016.

Sono cancellati dall'Albo gli operatori economici che abbiano perduto i requisiti richiesti, che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale ed in tutti gli altri casi previsti da specifiche norme di legge ed, in particolare, dal D.Lgs.50/2016 e delle relative Linee guida dell'ANAC.

I provvedimenti di sospensione o cancellazione sono preceduti da una comunicazione all'iscritto afferente l'addebito con fissazione di un termine di 15 giorni per le proprie deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio del Genio Civile di Enna.

L'INGEGNERE CAPO

MARGIOTTA
